



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pag.1/10



2. TUTELA RISORSE IDRICHE



OGGETTO	LEGISLAZIONE	ARTICOLI E OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE	OBBLIGHI PER L'ENTE E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ENTE	SCADENZA
Tutela delle acque dall'inquinamento	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Modificata dal seguente atto: Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001	Fissare un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità.	Gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio.		L'attuazione della Direttiva impegna gli Stati Membri a raggiungere entro il 2015 l'obiettivo dello stato buono, sia per le acque superficiali. Deve inoltre essere mantenuto, dove già esistente, lo stato elevato.
Disciplina degli scarichi	D.lgs n.152/06 e s.m.i. 'Norme in materia ambientale', Parte Terza 'Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche', Sez III	-Art. 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi: detta i criteri generali e demanda alle regioni di fissare i limiti tabellari. -Art. 103. Scarichi sul	Il Comune di Ferrara – Servizio Ambiente – ha competenza a istruire e concedere le autorizzazioni per: a) scarichi di acque reflue industriali e per quelle di	Vedi punti a) e b) colonna a fianco SGA: Procedura operativa per il sistema di reportistica e modalità di gestione dei procedimenti e dei pareri di competenza del Servizio	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n:
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Aprile 2017
		Pag.2/10

 2. TUTELA RISORSE IDRICHE 
--

	<p>‘Tutela delle acque dall’inquinamento’, Titolo III ‘Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi’, Capo III ‘Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi’</p>	<p>suolo: detta i criteri e le ammissibilità degli scarichi di acque reflue sul suolo. -Art. 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: fissa i criteri per lo smaltimento di reflui nel sottosuolo. -Art. 107. Scarichi in reti fognarie: definisce la tabella applicativa per gli scarichi di acque reflue industriali - Art. 108. Scarichi di sostanze pericolose: fissa le imposizioni ed i limiti tabellari dovuti allo scarico di sostanze pericolose in acque di diversa natura. Art. 113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia: demanda alle regioni il regime giuridico per il controllo delle acque meteoriche e delle acque</p>	<p>prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura. b) scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura</p> <p>Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 il – Servizio Ambiente – ha competenza:</p> <p>a) a istruire e concedere le autorizzazioni per scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura; b) rilasciare proprio parere relativamente alle istanze di AUA nelle quali è prevista la richiesta di autorizzazione allo scarico: di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura, oppure di acque reflue domestiche fuori dalla</p>	<p>Ambiente del 01.12.2010, P.G.11678/10.</p> <p>Contatti: Servizio Ambiente Ing. Alessio Stabellini , 0532/418804, a.stabellini@comune.fe.it, Ing. Francesca Borea, 0532/418855 f.borea@comune.fe.it</p>
--	---	---	---	---



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pag.3/10



2. TUTELA RISORSE IDRICHE



		<p>di prima pioggia. Capo II - Autorizzazione agli scarichi -Art. 124. Criteri generali: impone l'autorizzazione a tutti gli scarichi di acque reflue e disciplina quali siano le autorità coinvolte e le modalità per ottenere il provvedimento. -Art. 125. Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali: prescrive le modalità necessarie per ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque industriali. -Art. 128. Soggetti tenuti al controllo: demanda l'attività di controllo degli scarichi all'autorità competente. -Art. 130. Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico: descrive le modalità di repressione in caso di inottemperanza delle</p>	<p>pubblica fognatura di edifici connessi all'attività produttiva. Per quanto riguarda la vigilanza e il regime sanzionatorio risulta essere ancora di competenza del Comune di Ferrara</p>		
--	--	---	--	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pag.4/10



2. TUTELA RISORSE IDRICHE



		prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. -Art. 133. Sanzioni amministrative: definisce l'ammontare delle sanzioni dovute nel caso di inosservanza delle norme precedenti.			
Scarichi idrici	Delibera del CITAI del 4/2/1977. Norme tecniche sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi	Punti 1 e 2 dell'allegato 5 della delibera del CITAI	Istruzione e rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nei primi strati del suolo (subirrigazione)	SGA: Vedi sopra Contatti: vedi sopra	
	L.R. 22/2000: Norme in materia di Territorio, Ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative e modificative della L.R. 3/99 Riforma del Sistema Regionale e Locale (riparto delle funzioni tra Regione, Provincia e Comuni)	Art. 2, commi 2-3	E' di competenza dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.	SGA: Vedi sopra Contatti: vedi sopra	
	D.G.R. n°1053/2003 Direttiva concernente indirizzi	Direttiva regionale dal contenuto di disciplinare	Secondo la D.G.R. n° 1053/2003 il Comune di		

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n:
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Aprile 2017
		Pag.5/10

 2. TUTELA RISORSE IDRICHE 
--

	per l'applicazione del D.Lgs. 152/2006 come mod. dal D.Lgs. 258/2002 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	tecnico riferito ai sistemi di depurazione ed ai recapiti finali delle acque reflue domestiche ed industriali	Ferrara – Servizio Ambiente – ha competenza a istruire e concedere le autorizzazioni per: a) scarichi di acque reflue industriali e per quelle di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura. b) scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 il – Servizio Ambiente – ha competenza: c) a istruire e concedere le autorizzazioni per scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura; d) rilasciare proprio parere relativamente alle istanze di AUA nelle quali è prevista la richiesta di autorizzazione allo scarico: di acque		
--	--	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n:
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Aprile 2017
		Pag.6/10

 2. TUTELA RISORSE IDRICHE 
--

			<p>reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura, oppure di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura di edifici connessi all'attività produttiva.</p>		
	<p>D.P.R. n. 59 del 13/03/2013: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013).</p>	TUTTO	<p>Il SUAP riceve la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale. L'istanza viene trasmessa immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale, entro 30 giorni dalla data di presentazione. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il</p>	<p>Vedi colonna a fianco. Coinvolti nel procedimento il SUAP e il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara Contatti: SUAP – dr.ssa Sara Aggio 0532/419932, s.aggio@comune.fe.it Servizio Ambiente Ing. Alessio Stabellini, 0532/418804, a.stabellini@comune.fe.it, Ing. Francesca Borea, 0532/418855 f.borea@comune.fe.it</p>	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pag.7/10



2. TUTELA RISORSE IDRICHE



			<p>deposito delle integrazioni.</p> <p>Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'<u>articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160</u>. I soggetti competenti in materia ambientale (tra i quali vi è anche il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara) che esprimono parere positivo possono non intervenire alla</p>		
--	--	--	--	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n:

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Aprile 2017

Pag.8/10



2. TUTELA RISORSE IDRICHE



			<p>conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,</p>		
--	--	--	---	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n:
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Aprile 2017
		Pag.9/10

 2. TUTELA RISORSE IDRICHE 
--

			dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.		
Scarichi idrici Disciplina delle acque meteoriche	Deliberazione della DGR. n°286/2005: direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39 d.lgs. 11 maggio 1999 n.152) Deliberazione DGR. 1860/2006: linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione g.r. n. 286 del 14/02/2005 Deliberazione DGR 2184/07 disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia di cui alla deliberazione della g.r.n.1860/2006-proroga DEI TERMINI	Direttive regionali dal contenuto di disciplinare tecnico riferito ai sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e di dilavamento di piazzale. Disciplinano inoltre i casi in cui tali scarichi di acque reflue devono essere sottoposte ad autorizzazione.	Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 il – Servizio Ambiente – ha competenza a rilasciare il proprio parere relativamente alle istanze di AUA nelle quali è prevista la richiesta di autorizzazione allo scarico: di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura ivi comprese le acque derivanti dal dilavamento di aree esterne unicamente nei casi previsti dalle predette direttive	SGA: Vd sopra. Contatti: Servizio Ambiente Ing. Alessio Stabellini , 0532/418804, a.stabellini@comune.fe.it , Ing. Francesca Borea, 0532/418855 f.borea@comune.fe.it	
Derivazioni di acqua	D.lgs n.152/06 e s.m.i. 'Norme in materia ambientale', Parte Terza 'Norme in materia di difesa del	Art.96 'Modifiche al R.D. 11 dicembre 1933 n.1775'	E' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità	Contatti: vd sopra	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n:
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Aprile 2017
		Pag.10/10

 2. TUTELA RISORSE IDRICHE 
--

	<p>suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche', Sez III 'Tutela delle acque dall'inquinamento', Titolo III 'Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi', Capo II 'Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico'</p>		<p>competente. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico.</p>		
--	--	--	--	--	--